



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

ORDINANZA SINDACALE n° 15 del 02/05/2017

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000 ed ex art. 222 del R.D. 1265/1934, di sgombero dell'unità abitativa posta al piano terra del fabbricato sito in Vibo Valentia, frazione di Vena Superiore alla via Scannapieco, n.12.

IL SINDACO

Premesso che l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) con nota prot. 0020284 del 06/07/2016, assunta al protocollo del Comune numero 34718 del 22/07/2016, ha comunicato che l'abitazione indicata in oggetto, composta da cucina, soggiorno, due bagni, due stanze da letto ed alcuni vani accessori, di proprietà del Sig. Donato Matteo, non possiede i requisiti igienico-sanitari per essere considerata abitabile;

Considerato che nella citata nota è evidenziato che dal sopralluogo del 21/06/2016 è emerso che:

- *"L'abitazione sita al piano terra dell'immobile è composta da cucina, soggiorno, due bagni, due stanze da letto ed alcuni vani accessori (lo stesso immobile, al piano superiore, è abitato dalla famiglia Lagamba);*
- *L'impianto idrico dell'abitazione del sig. Donato non è collegato alla rete comunale né ad altra fonte di approvvigionamento in quanto, per come riferito dallo stesso, il settore comunale competente non ha potuto eseguire l'allaccio alla rete comunale per l'opposizione dei coinquilini proprietari del terreno che separa la strada dall'immobile. Peraltro l'Ente non sarebbe in grado di garantire una erogazione continua dell'acqua (per quest'ultima dichiarazione il sig. Donato si riserva di presentare una dichiarazione a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale);*
- *Gli scarichi fognari sono collegati ad una vasca datata (costruita nell'anno 1964), costituita da due camere i cui reflui vengono smaltiti da ditta specializzata per come riferito dal sig. Lagamba che utilizza tale vasca di raccolta.*
- *Il Sig. Donato e il coinquilino, comunque, non sono in grado di fornire documentazione in merito alla vasca e allo smaltimento dei reflui fognari ed inoltre il terreno intorno alla vasca si presenta incolto con notevole sviluppo di rovi e sterpaglie.*
- *Per quanto sopra descritto e vista la mancanza di approvvigionamento idrico, al momento, l'abitazione non possiede i requisiti igienico-sanitari per essere considerata abitabile."*

Considerato che l'articolo 222 del del REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) dispone che *"Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero"*;

Considerato che l'art. 50 comma 5, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) dispone che "(...) *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*"

Ritenuto che l'ordinanza recante ingiunzione di sgombero di locale per insufficienza di requisiti igienico sanitari è da annoverarsi tra quelle contingibili ed urgenti, non esattamente tipizzate ma confluenti in un ampio genus nel quale rientrano tutte le ordinanze in materia di igiene e sanità (in tal senso: TAR Puglia Bari, sezione II, sentenza del 27 febbraio 2002, n. 1138);

Ritenuto pertanto necessario, data la persistenza delle condizioni di inabitabilità dell'abitazione evidenziate dall'ASP che giustificano il carattere di urgenza in ordine a ragioni di igiene pubblica, dichiarare l'inabitabilità e ordinare lo sgombero ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 222 del R.D. 1265/1934, dell'unità abitativa posta al piano terra del fabbricato sito in Vibo Valentia, frazione di Vena Superiore alla via Scannapieco, n.12;

Dato atto che si prescinde dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 in considerazione dell'esigenza di celerità del provvedimento essendo connesso alla tutela dell'igiene pubblica;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in particolare l'articolo 26;

Visto il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante: *Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ;*

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto vigente del Comune di Vibo Valentia

DICHIARA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, l'inabitabilità dell'unità abitativa oggetto dell'accertamento dell'ASP, posta al piano terra del fabbricato sito in Vibo Valentia, frazione di Vena Superiore alla via Scannapieco, n.12, composta da cucina, soggiorno, due bagni, due stanze da letto ed alcuni vani accessori, censita in Catasto Fabbricati del Comune di Vibo Valentia al Foglio di mappa n. 44 particella 650 sub.15 unita alla p.lla 840 sub. 4 e unita alla p.lla 841 sub.5;

ORDINA

- al Sig. Donato Matteo, nato a Cosenza il 21/09/1982, residente a Rombiolo (VV) alla Via San Nicola n.11, nella qualità di proprietario dell'immobile;

- alla Signora Sarlo Annunziata Giuseppina, nata a Vibo Valentia il 12/11/1931, residente a Vibo Valentia, frazione di Vena Superiore alla via Scannapieco, n.12, nella qualità di titolare del diritto vitalizio di abitazione (costituito con scrittura privata del 09/04/2015);

lo sgombero da persone nel termine di sette giorni dalla notifica della presente ordinanza, dell'unità abitativa oggetto dell'accertamento dell'ASP posta al piano terra del fabbricato sito in Vibo Valentia, frazione di Vena Superiore alla via Scannapieco, n.12, composta da cucina, soggiorno, due bagni, due stanze da letto ed alcuni vani accessori, censita in Catasto Fabbricati del Comune di Vibo Valentia al Foglio di mappa n. 44 particella 650 sub.15 unita alla p.lla 840 sub. 4 e unita alla p.lla 841 sub.5;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga notificata ai Signori:

1. Donato Matteo, nato a Cosenza il 21/09/1982, residente a Rombiolo (VV) alla Via San Nicola n.11, domiciliato per la corrispondenza c/o il 14° Battaglione Carabinieri Calabria sito in Vibo Valentia alla c.da Aeroporto;
2. Sarlo Annunziata Giuseppina, nata a Vibo Valentia il 12/11/1931, residente a Vibo Valentia, frazione di Vena Superiore alla via Scannapieco, n.12, nella qualità di titolare del diritto vitalizio di abitazione (costituito con scrittura privata del 09/04/2015);

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia

- che la presente ordinanza venga inviata:

1. alla Prefettura di Vibo Valentia;
2. alla Stazione Carabinieri di Vibo Valentia
3. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – Dipartimento di prevenzione - U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
4. al Comando di Polizia Municipale del Comune di Vibo Valentia
5. al Settore 6 – Ambiente-Manutenzione-Gestione Rifiuti del Comune di Vibo Valentia

AVVERTE

- che l'eventuale successivo riutilizzo dell'immobile oggetto della presente ordinanza potrà avvenire previo ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza previsti per legge;

- che in caso di constatata inosservanza del presente atto, si provvederà all'inoltro all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

COMUNICA

- che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni (sessanta) giorni dalla notificazione del medesimo, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni sempre dal medesimo termine, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

02 MAG. 2017



Il Sindaco
Dott. Elio Costa